

Studio Legale Todisco

Viale Italia n 25 - 83100 Avellino Tel. fax 0825-24526 - cell

349.3859199 — antonio.todisco@avvocatiavellinopec.it

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Per il LAZIO-ROMA

RICORSO

PER

La sig.ra, **Mariapia Vena** nata a Avellino l'08/09/1992 **C.F. VNEMRP92P48A509U**, e residente in Castelvete alla via Roma n. 2 C.F. rappresentata e difesa, anche in via disgiunta, in forza di procura speciale in calce al presente atto dagli avv.ti dall'Avv. Antonio Todisco del Foro di Avellino (CF TDSNTN77E14A489U PEC: antonio.todisco@avvocatiavellinopec.it) e dall'avv Francesco Criscitiello indirizzo pec f.criscitiello@pec.it e dall'avv dell'Avv Generoso Meriano ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, in Avellino, al Viale Italia n.25 nonché presso i suddetti domicili digitali

RICORRENTE-

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE e DEL MERITO, in persona del Ministro p.t., rappresentato ed difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, via Portoghesi n° 12,(00186) indirizzo pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it (Reginde) in persona del

nonché contro

**l'U.S.R. della Campania in persona del suo legale rappresentante
pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale**

dello Stato in Roma, via Portoghesi n° 12,(00186) indirizzo pec:
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it (Reginde)

l'U.S.R. della Campania in persona del suo in persona del D.G.
con sede in Napoli alla via Ponte della Maddalena 55 avente
indirizzo pec drca@postacert.istruzione.it estratto dal portale IPA

e sig.ra Iannicelli Anna nata [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia

della graduatoria di merito finale del concorso indetto con D.M 26 ottobre 2023 n 206 e ss.mm, per la classe di concorso EEEE " Scuola Primaria" per la Regione Campania pubblicata il 27/11/2024 (doc.2) più precisamente del punteggio parziale e specifico non attribuito alla ricorrente, con riferimento alla valutazione titoli come pure altresì, per quanto di ragione, di ogni atto comunque presupposto, prodromico, connesso o consequenziale.

FATTO

La ricorrente conseguiva la Laurea in Scienze della Formazione primaria con voto finale di 107/110 e il titolo di abilitazione laurea scienze della Formazione primaria . Inoltre la stessa possiede la certificazione C2 , un master di 1500 ore, il titolo di sostegno per la scuola primaria e n 2 anni di servizio su posto comune nella scuola primaria. In virtù di detti titoli la ricorrente partecipava, nell'ambito della Regione Campania - al concorso indetto con D.M 26 ottobre 2023 n. 206 per la classe di concorso EEE (Scuola Primaria -posto comune)

mediante invio della domanda numero protocollo m-piAOOpolis registro Ufficiale 1373094 del 03/01/2024. Come risulta dalla graduatoria cd. definitiva del 27/11/2024 del predetto concorso, avente efficacia provvedimentale e qui allegata come pubblicata dal sito dell'U.S.R. della Campania non veniva inserita nella graduatoria sebbene avesse inviato in autotutela richiesta di rettifica del punteggio alla sottocommissione n 8 competente. Infatti la ricorrente precisava la non corretta valutazione dei titoli e segnatamente: abilitazione per la laurea in scienze della formazione primaria nella sez A.12, il titolo di sostegno nella sezione B.17 e la certificazione C2 nella sezione B.20 . Inoltre la stessa otteneva rispettivamente il punteggio di 86 nella prova scritta, di 98 nella prova orale per un totale complessivo di 229 punti .La ricorrente precisava di aver prestato 4 anni di servizio (di cui 2 nella scuola primaria posto comune) nell'ultimo decennio e di aver diritto alla riserva del 30% .

Ritenendo ingiusto ed illegittimo il punteggio attribuitogli nella valutazione dei titoli, l'esponente presentava reclamo in autotutela ma come risulta dalla graduatoria finale nuovamente pubblicata in data 27/11/2017, la stessa comunque non rientrava nella graduatoria finale.

La ricorrente contesta sin d'ora l'esito del provvedimento della procedura concorsuale rappresentato dal punteggio numerico finale di 200,25 per erronea valutazione dei titoli con conseguente esclusione dalla graduatoria in graduatoria.

DIRITTO

- 1) Violazione di legge, errata interpretazione ed applicazione, in relazione al Bando di concorso D.M. n. 206 del 26/10/2023-Tabella A e B**

Tramite la pubblicazione della graduatoria definitiva avvenuta in data 27.11.2024 la ricorrente ha appreso del mancato inserimento nella graduatoria finale avendo riportato un punteggio finale di 200,25 punti attribuitogli quale somma dei voti parziali conseguiti rispettivamente nelle prove-scritta ed orale- e nella valutazione di titoli. Mentre i voti conseguiti nelle prove scritta e orale (entrambe pienamente superate) rappresentano un giudizio equo e condivisibile e non sono oggetto di contestazioni nella presente sede, al contrario si censura il mancato riconoscimento del corretto punteggio relativamente alla valutazione dei titoli ovvero dell'abilitazione della laurea in scienze della formazione primaria , del titolo di sostegno, della certificazione C2 e dei titoli di servizio punteggio totale di 16,25. Come detto, in sede di reclamo in autotutela, si è altresì richiesto l'accesso agli atti quanto al verbale che dovrebbe sussistere ex lege, delle operazioni di valutazione dei titoli dell'esponente da parte della Commissione giudicatrice, verbale che finora non risulta fornito dall'Amministrazione scolastica. Evidentemente, in assenza del verbale delle operazioni di valutazione dei titoli non è dato comprendere con quali esatti criteri, modalità ed elementi di valutazione analitici si sia giunti all'illegittimo punteggio di punti assegnato ai titoli vantati dall'esponente. Ciò premesso, venendo al merito del punteggio di 16,25 punti attribuito alla valutazione titoli, lo stesso punteggio risulta come detto eccessivamente ridotto, illegittimamente sottostimato e/o comunque frutto di un'erronea interpretazione – e dunque applicazione- delle norme vigenti in materia. Come si attesterà in prosieguo, infatti, la ricorrente avrebbe avuto diritto, sulla base della vigente disciplina concorsuale, al riconoscimento-in punto di valutazione titoli- di un punteggio numerico maggiore rispetto a quello in concreto assegnatogli.

Orbene, la valutazione dei titoli ai fini del concorso è disciplinata, dalla tabella allegata al citato D.M. n. 206/2023 , per quanto qui rileva, si ha che al punto A.1.1, per abilitazione specifica conseguita viene attribuito il punteggio pari al voto del titolo di abilitazione , nella fattispecie alla ricorrente sono stati attribuiti correttamente 11 punti (tenendo presente che il voto di laurea 107/110 viene riportato in centesimi), al punto A.1.2 si ha che, in aggiunta al punteggio del titolo di accesso di cui al punto A.1.1 viene riconosciuto un ulteriore punteggio per l'abilitazione specifica conseguita attraverso la laurea in scienze della formazione primaria e nello specifico 18,75 e proprio detta laurea vanta quale titolo di accesso – laurea peraltro inserita e dichiarata correttamente nella domanda di partecipazione al concorso quale titolo di accesso alla classe di concorso richiesta e non nel novero degli “*altri titoli*”. Inopinatamente non sono stati attribuiti punti per il titolo di sostegno per la scuola primaria che invece al punto B.17 Tabella B prevede il riconoscimento di punti 5,00, inoltre non sono stati riconosciuti punti per la certificazione linguistica C2 che al punto B.20 della tabella B prevede il riconoscimento di punti 5,00.

Orbene, la ricorrente in forza della tabella B citata complessivamente aveva diritto al riconoscimento di 45,00 punti in tema di valutazione titoli, anziché dei 16,25 assegnati in concreto dalla commissione, all'esito di un'attività che parrebbe prima facie di discrezionalità tecnica, ma in realtà vincolata chiaramente a precisi criteri di valutazione dei titoli, predeterminati anche aritmeticamente dal Legislatore. In forza di un corretto punteggio di 45,00 punti in tema di valutazione titoli la ricorrente avrebbe raggiunto il punteggio complessivo nel concorso di 229,00 , così classificandosi alla posizione n. 122 Ciò tra l'altro finisce per violare gravemente il principio di uguaglianza di cui

all'art. 3 della Cost., in quanto si finisce per trattare in modo uguale-a livello di punteggio- candidati in posizione diversa come ad esempio la ricorrente rispetto per ipotesi ad altro candidato munito del solo diploma magistrale con una votazione dal 95 in su ($95-75/5$ =punti attribuiti n. 4).

E dunque si notifica il presente ricorso, ai sensi dell'art. 41 c.p.a. alla controinteressata ex multis sig.ra Iannicelli Anna classificatasi in posizione n. 3 in graduatoria, richiedendo sin da ora di essere autorizzati ad integrare il contraddittorio nei confronti degli altri soggetti controinteressati a mezzo pubblici proclami.

Istanza di adozione di idonee misure cautelari collegiali ex art. 55 D.Lgs. n. 104/2010

La ricorrente domanda la sospensione cautelare dell'esito della procedura concorsuale cioè la modifica cautelare della graduatoria di merito, previa rivalutazione dei titoli ex art. 55 c.p.a.

Con riferimento al cd. fumus boni iuris, la fondatezza di tale requisito appare cristallina se si considerano le buone argomentazioni giuridiche suesposte che dovrebbero essere più che sufficienti quale elemento dirimente a sostegno della sussistenza di tale presupposto, stante la bontà del gravame proposto.

Il danno grave ed irreparabile è in re ipsa, considerato che l'inserimento di altri soggetti in graduatoria prima della ricorrente frustrerebbe le sue aspettative di conseguimento del bene della vita (immissione in ruolo nel personale docente scolastico a tempo indeterminato) cui aspirava con la partecipazione al concorso, con pregiudizi non suscettibili di riparazione. Immissione in ruolo che con ogni probabilità la ricorrente avrebbe già conseguito con la corretta

attribuzione del punteggio e la conseguente diversa e superiore posizione nella graduatoria e che tuttavia avrebbe ancora la possibilità di conseguire atteso che la procedura di immissione per quanto attiene la regione Campania e la consistenza numerica complessiva del contingente di assunzioni non è ancora nota.

Per tutte le sovraesposte ragioni, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, insta affinché Codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio adito voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

In sede cautelare,

1. Sussistendo nella fattispecie sia il cd. fumus boni iuris, sia il cd. periculum in mora, in virtù delle ragioni dianzi cennate, segnatamente in relazione al pregiudizio grave ed irreparabile in capo alla concludente nelle more della definizione del presente giudizio dalla mancata immissione in ruolo con contratto a tempo indeterminato, rinviando così sine die l'immissione in ruolo come insegnante, tramite ordinanza collegiale ex art. 55 c.p.a. emanare le misure cautelari che appaiano più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso, ossia disporre la sospensione dell'esecuzione del provvedimento di approvazione della graduatoria e, previa rivalutazione dei titoli della ricorrente nonché assegnazione di un punteggio superiore complessivo alla ricorrente, modificare la pubblicata graduatoria di merito del concorso de quo in linea con tale valutazione

- 1.2 Inoltre, ex comma 11 dell'art. 55 D.LGS n. 104/2010, con l'ordinanza con cui verrà disposta l'auspicata misura cautelare della sospensione degli atti gravati, fissare la data di discussione del ricorso nel merito
2. In sede istruttoria, disporre per quanto necessario, l'acquisizione di tutti gli atti e documenti relativi al procedimento amministrativo de quo, con riserva di proporre, occorrendo, eventuali motivi aggiunti
3. Nel merito accogliere il presente ricorso, con le statuizioni tutte di cui in epigrafe, e con ogni ulteriore effetto di legge, segnatamente ordinare una rivalutazione dei titoli già presentati e dichiarati a concorso dalla ricorrente a norma del D.M.MIUR n. 206/2023, assegnare un superiore punteggio complessivo alla ricorrente ed annullare in parte qua la pubblicata graduatoria di merito del concorso de quo, con conseguente inserimento della ricorrente nella graduatoria di merito concorsuale in posizione superiore a quella assegnata dalla Commissione.
4. In punto spese, con vittoria altresì di spese ed onorari del giudizio a carico degli intimati.

Il difensore della ricorrente chiede di essere sentito in camera di consiglio ex art. 55 co. 7 c.p.a. nonché chiede di essere sentito altresì in pubblica udienza ex art. 73 c.p.a. Si insta formalmente affinché, stante la palese fondatezza del ricorso, lo stesso venga definito ed accolto immediatamente in esito all'udienza in camera di consiglio, ricorrendone i presupposti di legge ex art. 60 c.p.a.

Si dichiara ai fini del C.U. che il presente ricorso riguarda il pubblico impiego e pertanto il contributo unificato è pari ad Euro 325,00 giusta tabella.

Si allegano documenti come da foliaro.

Avellino, 13 gennaio 2025 Avv. Antonio Todisco